

INPS: circolare applicativa sui bonus per servizi di baby-sitting, per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia

Il bonus baby sitting, declinato nella funzione di contributo per il pagamento dei centri estivi e dei servizi all'infanzia è oggetto di specifici chiarimenti INPS

Dopo una lunga attesa, durante la quale era stato diffuso solo un messaggio di tipo procedurale che illustrava il rilascio della nuova procedura telematica, INPS ha emanato [la circolare n. 73 del 17 giugno 2020](#), finalizzata a fornire chiarimenti, anche a fronte di diverse nostre sollecitazioni e segnalazioni, in merito **all'alternatività rispetto al congedo parentale speciale Covid-19** del bonus per servizi di baby sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia.

La circolare offre un riassunto del quadro normativo, utile a individuare correttamente gli aventi diritto, i benefici spettanti e le eventuali situazioni di compatibilità o incompatibilità legate sia alla situazione del richiedente sia a quella del suo nucleo familiare.

Come saprete, il D.L. n. 18/2020 ha previsto un congedo parentale speciale o in alternativa la possibilità di fruire di un bonus finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting.

Il successivo D.L. n. 34/2020 ha apportato modifiche agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/20, ampliando le giornate di congedo speciale da 15 a 30 e incrementando l'importo del bonus da 600 euro a 1.200 euro (da 1.000 euro a 2.000 euro se dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato o comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Inoltre, il Decreto Rilancio ha introdotto **la possibilità di optare**, per una parte

In questo numero:

INPS: circolare applicativa sui bonus per servizi di baby-sitting, per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia,

INPS: bonus Covid-19 mensilità di maggio, al via le domande. Quali categorie ne hanno diritto,

Salute e Sicurezza: il decreto liquidità fissa le responsabilità dei datori di lavoro nei casi da infezione Covid-19,

Immigrazione:

Emersione dei rapporti di lavoro: il nuovo termine per la presentazione delle domande,

La posizione dei richiedenti asilo,

Ingressi per studio per il 2020/2021: le istruzioni del Ministero dell'Università,

La povertà tra i cittadini stranieri: le statistiche dell'Istat,

Materiali: Emersione di rapporti di lavoro - art. 103 D.L.n. 34/2020 - scheda

INPS prova a far chiarezza sulle condizioni necessarie alla richiesta di Bonus Baby sitting e illustra le particolarità legate alla compatibilità della prestazione con la fruizione del congedo Covid-19.

o anche per tutto l'importo spettante, **per un bonus, accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia (art. 2 D.Lgs. n. 65/17), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.**

Per quanto riguarda il personale del servizio sanitario nazionale, una prima precisazione dell'Istituto nella circolare in oggetto è che **coloro che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie delle quali non sono dipendenti**, mancando il presupposto della subordinazione e configurandosi un rapporto di lavoro autonomo libero-professionale, **non possono essere assimilati ai dipendenti pubblici nel settore sanitario.** Pertanto ai suddetti lavoratori spetta l'importo fino a 1.200 euro (e non 2.000 euro).

Vi rimandiamo quindi a una lettura integrale della circolare per un riassunto generale della prestazione, mentre in questo articolo ci concentreremo soprattutto **sul bonus per i centri estivi, vera novità introdotta dal D.L. n. 34/2020**, e sui chiarimenti offerti dalla circolare, sottolineando anche alcuni punti di dubbia interpretazione che ancora restano sul tavolo.

Il primo aspetto poco chiaro, oggetto di numerose domande da parte di tutti i territori, riguarda **il principio dell'alternatività con il congedo speciale Covid-19: se era chiaro che essa fosse confermata, non era chiaro se essa andasse valutata** in riferimento alle sole prestazioni del D.L. n. 34/2020 o anche a quelle del precedente D.L. n. 18/2020.

Nella circolare, INPS precisa che il limite complessivo (1.200 euro o 2.000 euro) deve essere verificato tenendo conto sia dell'importo del bonus eventualmente già utilizzato dal nucleo familiare nella prima fase dell'emergenza, sia del congedo specifico eventualmente già richiesto e autorizzato nella medesima prima fase.

Viene quindi sancita un'importante apertura in riferimento alla possibilità, la cui importanza era stata da noi più volte ribadita, di **effettuare una seconda scelta, in seguito alle modificazioni apportate a quanto istituito dal D.L. n. 18/2020 dal D.L. n. 34/2020.** Infatti: *"tenuto conto della rilevanza della misura e dell'esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus in commento, nonostante abbiano già fruito del congedo Covid"*, viene chiarito che **bisogna distinguere tra i casi in cui il richiedente non ha richiesto il congedo parentale speciale Covid da quelli in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni:** *"Esclusivamente nel primo caso, infatti, l'importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell'infanzia), può raggiungere l'importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente).*

Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell'importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per

i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti. Nel rispetto del principio di "alternatività", infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta".

Nel paragrafo dedicato alle compatibilità e incompatibilità, un terzo chiarimento, importante se pure parziale, riguarda **i beneficiari di cassa integrazione:** *"Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l'altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quale ad esempio, NASpl, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus".*

Questo passaggio conferma le indicazioni da noi fornite per quanto riguarda il voucher baby sitting, relativamente alla sua utilizzabilità nelle giornate lavorate (anche parzialmente) anche se in periodi di generale collocazione in integrazione salariale. Viceversa, **per quanto riguarda il voucher per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia, poiché i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura dovranno essere di minimo una settimana** (come già descritto dal [messaggio n. 2350 del 05/06/2020](#)), **la lettura del passaggio sopra riportato, se pure la casistica non viene trattata, lascia propendere per un'incompatibilità con la presenza di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale con sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata, anche limitatamente a uno o più giorni in quella settimana.**

In via cautelativa, quindi, è bene informare i genitori che, pur rientrando in questa casistica, volessero comunque procedere con la domanda, della possibilità che la stessa venga respinta o che si crei un futuro indebito in seguito a controlli incrociati da parte dell'Istituto, ed eventualmente fargli sottoscrivere una liberatoria

Infine, i chiarimenti procedurali in merito alle modalità di richiesta: nessuna novità per quanto riguarda le prestazioni lavorative di baby sitting, per le quali si conferma che **devono essere svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020, e possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia** con comunicazione da parte dal genitore beneficiario sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2020.

Invece, nel caso di frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia, viene confermato che il genitore deve allegare alla domanda la documentazione comprovante l'iscrizione e indicare i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura, che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020 con un minimo di una settimana e l'importo della spesa da sostenere.

(segue pag. 3)

Il bonus verrà corrisposto integralmente nel caso di prenotazione di tutte le settimane ricadenti nel periodo indicato, fermo restando la possibilità di presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra struttura. Nella procedura si devono inoltre indicare sia la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale), sia il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando tra un elenco di codici identificativi presente nella circolare.

Dobbiamo però segnalare che è stato impostato un limite massimo settimanale richiedibile pari a 250 euro che non era indicato né nella previsione normativa né nelle scritture dell'Istituto.

Abbiamo chiesto chiarimenti in merito a INCA nazionale, che ci ha risposto che **la Direzione Centrale INPS dovrebbe emanare nei prossimi giorni un messaggio illustrativo in cui spiegherà che il predetto limite è stato imposto per evitare possibili raggiri e/o comportamenti inopportuni da parte delle strutture e dei richiedenti ed evitare che si appropriino di cifre superiori a quelle effettivamente spese.**

INPS: bonus Covid-19 mensilità di maggio, al via le domande. Quali categorie ne hanno diritto

E' stata pubblicata sul sito dell' INPS la notizia della [messa in linea della procedura telematica](#) di invio della domanda di **indennità Covid per il mese maggio 2020**.

L'Istituto nell'occasione si è reso protagonista di una **caduta di stile sul piano comunicativo**: ha infatti **omesso di preannunciare la novità**, i cui riflessi organizzativi investono in pieno la ricettività delle nostre strutture, **alle parti sociali** e per questo è scattata la protesta del Ce.Pa. con una nota alla D.C. ammortizzatori Sociali.

L'INPS oltre a fornire le scuse del caso ha informato che a breve verrà emanata una circolare illustrativa.

In attesa di leggere il testo, commentiamo da un punto di vista tecnico la nuova disposizione fornendo le prime indicazioni che integreremo non appena in possesso della circolare.

Ricordiamo che non si tratta di una novità: l'indennità è stata introdotta dal **decreto Rilancio** e per agevolarvi vi forniamo un [link ad una tabella riepilogativa delle prestazioni](#) Covid-19 pubblicata sul sito INPS molto utile per orientarsi in questo ginepraio.

Vediamo di seguito le categorie interessate e i requisiti:

CO.CO.CO e stagionali del turismo: Per la competenza riferita al mese di maggio è riconosciuta un'indennità di € 1.000 euro ai **CO.CO.CO. il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020** e agli **stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** che abbiano **cessato il rapporto di lavoro tra 1 gennaio 2019 e 17 marzo 2020**.

Queste due categorie **non dovranno rifare domanda se hanno già fruito del bonus per marzo e aprile**.

Liberi professionisti con partita Iva: gli appartenenti a questa categoria **dovranno rifare domanda** e conseguiranno il diritto al bonus incrementato a € 1.000,00 solo se rispettano i seguenti **requisiti**:

- o Titolarità di **partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020**,
- o Iscrizione esclusiva alla Gestione Separata INPS (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie),
- o Non titolarità di un trattamento pensionistico diretto (con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità),
- o Dimostrazione di aver **subito una contrazione di reddito pari almeno al 33%** nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019.

Per attestare quest'ultimo requisito all'Inps sarà sufficiente ricevere in allegato alla domanda un'autocertificazione.

In fase di istruttoria l'Istituto verificherà con l'Agenzia delle Entrate la veridicità della dichiarazione.

Da notare che la norma ha suscitato un certo malumore: le associazioni di rappresentanza degli autonomi avevano chiesto modifiche, facendo notare che resterà escluso chi a marzo e aprile ha ricevuto pagamenti per **fatture emesse anche molto prima**, così come chi nel **marzo e aprile 2019** non abbia ricevuto **alcun pagamento**.

Lavoratori dello spettacolo e gli autonomi occasionali:

Per i lavoratori dello spettacolo l'indennità di maggio resta fissata all'importo di € 600,00, così come per **gli stagionali diversi da quelli del turismo e per lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e lavoratori incaricati di vendita a domicilio**. Anche questi lavoratori **non dovranno presentare una nuova domanda** se già l'hanno inviata per l'indennità di marzo e aprile.

Ritorniamo sull'argomento non appena emanata la circolare INPS.

Salute e Sicurezza: il decreto liquidità fissa le responsabilità dei datori di lavoro nei casi da infezione Covid-19

Ritorniamo su un tema già trattato in NI, quella della responsabilità civile e penale in capo al datore di lavoro nel caso di infezione da Covid-19 contratta da un proprio lavoratore o collaboratore durante l'attività lavorativa.

Il tutto origina dall'art. 42 del D.L. n. 18/2020, che in piena emergenza Covid-19 ha sancito che l'infezione da coronavirus contratta in ambito lavorativo dà titolo alla tutela indennitaria da parte dell'INAIL.

La norma ha subito provocato una serie di rimostranze da parte del mondo imprenditoriale: il timore maggiore manifestato dalla categoria era che tale riconoscimento fungesse da apripista ad una serie di rivendicazioni su vasta scala intese ad ottenere risarcimenti a seguito di azioni penali atte ad addossare la responsabilità del contagio ai datori di lavoro.

Per questo sono state subito esercitate pressioni da parte del mondo imprenditoriale affinché il Governo istituisse una norma protettiva a fronte di possibili azioni risarcitorie. Ricorderete sicuramente che l'INAIL è tempestivamente intervenuta, come fa il pompiere chiamato a spegnere l'incendio, mettendo in chiaro che l'equazione: riconoscimento dell'infortunio da Covid-19 uguale a responsabilità del datore di lavoro non era sostenibile a priori.

In due circostanze infatti l'Istituto che gestisce la tutela risarcitoria dei lavoratori vittime di infortuni, ma a cui la legge ha affidato anche un compito di rilievo nelle politiche di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, ha tentato di bloccare gli istinti bellicosi dei lavoratori contagiati e dei loro rappresentanti: prima con un comunicato stampa del Presidente il quale ha ribadito che **i presupposti per l'erogazione di un indennizzo INAIL seguono un iter di valutazione diverso rispetto a quelli con cui si acclara la responsabilità penale e civile del datore di lavoro che, per questo, deve essere improntato ad accertare tali responsabilità con un rigore ben diverso rispetto a quello previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative** e poi con una circolare, arricchita da citazioni tratte da sentenze di Cassazione, con la quale ha configurato il perimetro normativo entro cui agire le richieste di un possibile risarcimento e cioè **solo in presenza della dimostrata negligenza del datore di lavoro nel rispetto delle norme di contenimento siglate dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive**

Chi ha competenze in materia sa bene che la funzione sociale e politica dell'INAIL non è quella di discettare sulla legittimità delle norme, ma di tradurre le stesse in prassi... tale compito in uno stato di diritto spetta come sappiamo alla Magistratura.

Ora un nuovo elemento entra in gioco, si tratta dell'art. 29bis del D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità") convertito in legge n. 40/2020 che dispone quanto segue: ***Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, nonché' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.***

L'art. 2087 del codice civile è uno dei pilastri su cui si fonda la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza degli ambienti di lavoro, esso impone all'imprenditore di mettere in atto tutte le disposizioni sia a livello strutturale (es. macchine, attrezzature, impianti) che a livello ambientale che la tecnica e la scienza offrono al fine di prevenire possibili eventi dannosi a carico dei lavoratori. Potrete intuire che la nuova disposizione è chiaramente orientata a predisporre un ulteriore elemento di tutela dell'attività imprenditoriale, istituendo una sorta di confine tra chi ha attuato in modo rigoroso le norme previste dai protocolli e chi invece ha adottato comportamenti meno virtuosi.

A farne le spese potrebbero essere i lavoratori colpiti dall'infezione Covid-19: **molti di essi non hanno nemmeno ottenuto dall'istituzione sanitaria la possibilità di accertare l'avvenuto contagio attraverso il tampone**, pregiudicando così anche l'indennizzo da parte dell'INAIL.

In un quadro così complesso è importante non abbassare il livello di tutela consigliando a lavoratori e lavoratrici di rivolgersi alle strutture sindacali di appartenenza e al patronato INCA per valutare le possibili azioni di tutela.

Immigrazione

Emersione dei rapporti di lavoro

Il nuovo termine per la presentazione delle domande

Le domande di regolarizzazione potranno essere presentate fino al 15 agosto 2020. L'[art. 3 del D. L. n° 52 del 16.06.2020](#) ha modificato i termini per la presentazione delle domande di emersione dei rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

La posizione dei richiedenti asilo

La circolare del [Ministero dell'Interno del 19.06.2020](#) è intervenuta in merito ad alcune questioni di rilievo

riguardanti la posizione dei richiedenti asilo.

- La circolare prevede che i richiedenti asilo che fruiscono dell'emersione su istanza del datore di lavoro di cui al comma 1, al momento della stipula del contratto di soggiorno verranno informati della possibilità di tenere attiva o meno la procedura di protezione internazionale; qualora l'interessato non dovesse rinunciare, gli **verrà rilasciato un permesso di soggiorno cartaceo per lavoro subordinato con la dicitura "R"**, valido solo sul territorio nazionale; qualora invece l'interessato dovesse optare per il rilascio del pds per lavoro subordinato, il permesso di soggiorno sarà emesso in formato elettronico.
- Per quanto concerne l'istanza di emersione presentata dal lavoratore richiedente asilo (comma 2), la circolare stabilisce che possono presentare tale istanza i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovati o convertiti, che hanno svolto regolare e documentata attività lavorativa in uno dei settori previsti. Una delle condizioni richieste dalla norma per l'emersione è lo stato di irregolarità sul territorio nazionale del cittadino straniero. A tale proposito viene precisato che il richiedente asilo ha il diritto di soggiornare in Italia fino alle decisioni adottate dalla Commissione Territoriale. Secondo il Ministero, il richiedente asilo che si trova in tale condizione non soddisfa i requisiti previsti per la prosecuzione della procedura di emersione e per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. In questi casi gli interessati saranno informati rispetto alle condizioni necessarie per la definizione della procedura e riceveranno una informativa al riguardo i cui contenuti sono in fase di predisposizione. La circolare prevede che un'analogha informativa dovrà essere assicurata al richiedente asilo che richiederà la restituzione del passaporto. In questo caso, l'interessato dovrà essere opportunamente informato del fatto che potrà ottenere la copia conforme del predetto documento.
- Infine, la circolare precisa che la proroga "ex lege" dei permessi di soggiorno prevista dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge 27/2020 non va ad inficiare l'accesso alla procedura di emersione.

Ingressi per studio per il 2020/2021

Le istruzioni del Ministero dell'Università

Il 16.06.2020, il Ministero dell'Università ha pubblicato le nuove procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione di studenti stranieri residenti all'estero relative all'anno accademico 2020/2021.

Le procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del Governo italiano e dell'Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia del virus COVID 19.

A tale proposito, il Ministero precisa che **a fronte del permanere della situazione di emergenza COVID-19, la mobilità fisica degli studenti internazionali verso l'Italia potrà essere sostituita se necessario, almeno per tutto il 2020, con attività didattiche a distanza.**

Ciò non toglie che tali studenti internazionali, qualora necessitino del visto di ingresso in Italia, dovranno comunque e in maniera tempestiva provvedere alla richiesta di visto per motivi di studio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento per i rispettivi luoghi di residenza al fine di utilizzare tale visto non appena le condizioni lo consentiranno.

Le procedure di rilascio di tali visti dovranno essere concluse, fatta salva differente futura

(segue pg. 5)

indicazione, entro il 30 novembre 2020, onde consentire l'effettiva immatricolazione degli studenti internazionali ed il successivo pagamento delle tasse universitarie.

Il Ministero ha pubblicato sul sito "[Studiare in Italia](#)" le "[Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2020-2021](#)", anche [in inglese](#). Sullo stesso sito, oltre agli allegati e ai modelli per le domande, è possibile anche consultare i database con i posti riservati in ogni corso agli studenti stranieri residenti ancora all'estero da ogni Ateneo o Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

Per il rilascio del visto ai candidati dei corsi di studio presso le università italiane, la domanda di preiscrizione verrà presentata attraverso il [portale UNIVERSITY](#), secondo le indicazioni già pervenute presso tutti gli atenei italiani.

La povertà tra i cittadini stranieri

Le statistiche dell'ISTAT

Il 16.06.2020, l'Istat ha pubblicato il [report](#) sulla povertà in Italia relativa al 2019.

Nel documento emerge che gli stranieri in povertà assoluta sono quasi un milione e 400mila, con una incidenza pari al 26,9%, contro il 5,9% dei cittadini italiani. Le famiglie in povertà assoluta sono composte nel 69,6% dei casi da famiglie di soli italiani (1 milione e 164mila) e per il restante 30,4% da famiglie con stranieri (circa 510mila), pur rappresentando solo l'8,9% del totale delle famiglie.

L'incidenza di povertà assoluta è pari al 22,0% (25,1% nel 2018) per le famiglie con almeno uno straniero (24,4% per le famiglie composte esclusivamente da stranieri) e al 4,9% per le famiglie di soli italiani.

Le famiglie in povertà con stranieri dove sono presenti minori mostrano valori pari al 27,0% (282mila), quelle di soli stranieri sono invece il 31,2%, ossia un valore cinque volte superiore a quello delle famiglie di soli italiani con minori (6,3%).

Materiali

La scheda "[Emersione dei rapporti di lavoro - art. 103 DL 34/2020](#)" aggiornata al 21.06.2020 - realizzata dal Dipartimento Immigrazione della CGIL Lombardia.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)